



FSC.EMI/361/10
22 September 2010

ITALIAN only

PERMANENT MISSION
OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO
TO THE ORGANISATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE

Prot.N.708/OSCE/CPC

The Permanent Mission of the Republic of San Marino to the OSCE presents its compliments to the Permanent Missions and Delegations of the Participating States to the OSCE and to the Conflict Prevention Center and with reference to its Note Verbal Prot. N. 705/OSCE/CPC has the honor to attach hereafter the completed Code of Conduct Questionnaire.

The Permanent Mission of the Republic of San Marino to the OSCE avails itself of this opportunity to renew to all Permanent Missions and Delegations of the Participating States to the OSCE and to the Conflict Prevention Center the assurances of its highest consideration.

Vienna, September 21, 2010

Attachments: Completed Code of Conduct Questionnaire



To
All Permanent Missions and Delegations of the Participating States to the OSCE and
Conflict Prevention Centre of the OSCE
Vienna

ITALIAN only

**SCAMBIO D'INFORMAZIONI SUL CODICE DI CONDOTTA RELATIVO AGLI
ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA SICUREZZA**

SAN MARINO

1. MISURE APPROPRIATE PER PREVENIRE E COMBATTERE IL TERRORISMO, IN PARTICOLARE LA PARTECIPAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI VOLTI A TAL FINE

a) Elenco degli accordi internazionali, incluse tutte le Convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite attinenti al terrorismo, di cui lo Stato partecipante è parte:

La Repubblica di San Marino ha ratificato le seguenti convenzioni in materia di terrorismo:

Convenzione	Anno convenzione e stato/org. depositario	Data della ratifica/adesione
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo	1999 ONU	12/03/2002
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo	1997 ONU	12/03/2002

Inoltre, San Marino ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Consiglio d'Europa 2005), la Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Consiglio d'Europa 1977) e l'Accettazione dello Statuto e del Regolamento Generale dell'organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (OICP – Interpol), adottati dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione nel corso della propria 25 a Sessione (1956 – Vienna) e successive modifiche. San Marino ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (Consiglio d'Europa, 2005).

Il Governo della Repubblica di San Marino ha espresso la volontà di aderire a 10 Convenzioni ONU in materia di contrasto al terrorismo. Tali strumenti sono attualmente allo studio.

Gli strumenti ai quali San Marino intende aderire sono:

- Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili del 1963.
- Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili del 1970.
- Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile del 1971.
- Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette del 1973.
- Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi del 1979.
- Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980. -
- Protocollo del 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile.

- Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima del 1988.

- Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse situate sulla piattaforma continentale del 1988.
- Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini del rilevamento del 1991.

b) Adesione e partecipazione ad altri accordi multilaterali e bilaterali o a misure intraprese per prevenire e combattere le attività terroristiche

San Marino è parte dei seguenti accordi in materia di estradizione e assistenza legale reciproca:

- Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (L'Aja, 1970);
- Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 1988);
- Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 1990);
- Convenzione europea di estradizione (Parigi, 1957);
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 1959);

Inoltre, San Marino ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata transnazionale, il Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e il Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (Palermo, 2000).

In materia di estradizione, San Marino ha concluso trattati bilaterali con i seguenti Paesi: Belgio (15 giugno 1903), Francia (30 aprile 1926), Italia (1939), Regno Unito (10 ottobre 1899), Paesi Bassi (7 novembre 1902), Stati Uniti (10 gennaio 1906) e Lesotho (5 ottobre 1971).

In materia di assistenza legale reciproca in affari penali, San Marino ha sottoscritto accordi bilaterali con Italia e Francia.

c) Misure nazionali, compresa la legislazione pertinente, adottate per attuare gli accordi, le convenzioni e i protocolli internazionali summenzionati

La Repubblica di San Marino, per uniformare la propria legislazione nazionale in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo agli strumenti internazionali, ha adottato la Legge n. 92 del 17 giugno 2008 "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*", che abroga la Legge n. 123 del 15 dicembre 1998 "*Legge in materia di lotta al riciclaggio ed all'usura*" e gli articoli 6, 8 e 16 della Legge n. 28 del 26 febbraio 2004 "*Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, di riciclaggio del denaro di provenienza illecita ed abuso di informazioni privilegiate*". La Legge n. 28 del 26 febbraio 2004 rimane comunque in vigore, ad eccezione degli articoli abrogati dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008.

L'art. 337 bis del Codice Penale sammarinese "*Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale*" punisce con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado "chiunque promuove, costituisce, organizza, o dirige associazioni dirette a compiere atti violenti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale rivolti contro istituzioni o organismi pubblici o privati della Repubblica, di uno Stato estero o di una Organizzazione internazionale". Lo stesso articolo punisce con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado chi partecipa ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordine costituzionale. In aggiunta, tale articolo punisce con la prigionia e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado chiunque fornisce qualsiasi forma di assistenza o aiuto ai partecipanti ad associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

All'art. 1 della Legge n. 92/2008 sono riportate le definizioni di "finanziamento del terrorismo", "terrorismo" o "atto terroristico", così come di "terrorista":

- "k) "finanziamento del terrorismo": salvo quanto previsto dall'articolo 337 ter del Codice Penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati;"
- "p) "terrorismo" o "atto terroristico": qualsiasi condotta, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale;
- q) "terrorista": la persona che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente comma; il gruppo costituito in forma di associazione secondo l'articolo 337 bis del codice penale; qualsiasi entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale sono confluiti, anche in parte, i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o gruppi;"

Inoltre, l'art. 337 ter "*Finanziamento del terrorismo*" punisce con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce od occulta beni destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più atti terroristici o per fornire aiuto economico a terroristi o a gruppi terroristici o presta ad essi un servizio finanziario o servizi connessi.

Va evidenziato che la giurisdizione dei tribunali sammarinesi si estende agli atti commessi al di fuori del territorio dello Stato da parte di suoi cittadini (che si trovino o non si trovino attualmente sul territorio dello Stato). In base all'art. 6 "*Reati commessi all'estero*" del Codice Penale sammarinese, è soggetto alle disposizioni del Codice chiunque commette fuori dal territorio dello Stato reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 337 bis) e di finanziamento del terrorismo (art. 337 ter).

Il cittadino forense a San Marino che offra sostegno all'esecuzione di atti terroristici fuori dal territorio sammarinese può essere estradato in altro Paese con il quale San Marino abbia un accordo di estradizione. L'articolo 2 della Legge n. 28/2004 prevede la perseguibilità per chiunque commetta reati di associazione con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine costituzionale, o atti di finanziamento del terrorismo, fuori dal territorio sammarinese. Nel fare

questo, San Marino recepisce le pertinenti disposizioni della Convenzione Europea sulla Repressione del Terrorismo.

L'art. 81 della Legge n. 92/2008, "*Estradizione per i misfatti di terrorismo*", prevede che per i misfatti di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo e per ogni misfatto commesso con finalità di terrorismo, in assenza di specifici trattati internazionali, l'estradizione di persona che si trovi nel territorio della Repubblica sia regolata dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata dal Consiglio Grande e Generale con Decreto 10 dicembre 2001 n.125.

Per il reato di riciclaggio, la Legge n. 28/2004 prevede che, qualora il misfatto presupposto sia commesso al di fuori del territorio di San Marino, esso deve essere penalmente perseguibile anche per l'ordinamento sammarinese.

d) Informazioni sulle iniziative nazionali per prevenire e combattere il terrorismo, incluse informazioni adeguate sulla legislazione, che non rientrano nelle Convenzioni e nei Protocolli delle Nazioni Unite (attinenti, ad esempio, al finanziamento di gruppi terroristici)

L'articolo 46 della Legge n. 92/2008 prevede che, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti per contrastare il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Congresso di Stato (Governo), su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, possa adottare, attraverso una delibera, le misure restrittive richieste dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato. Tali misure restrittive comprendono anche il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite.

In applicazione dell'art. 46 e delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1267 (1999) e 1373 (2001), con delibera n. 2 del 6 ottobre 2008 il Congresso di Stato ha disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nella lista basata sulle decisioni del Comitato delle Sanzioni (Risoluzione 1267 (1999)) concernente il gruppo Al-Qaïda o i Talebani.

Inoltre, con delibera n1 del 31 agosto 2010 il Congresso di Stato (Governo) ha disposto il congelamento dei fondi ed altre misure restrittive in ottemperanza alla Risoluzione 1029 (2010) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran.

La Legge n. 92/2008 ha istituito con l'art. 2 l'Agenzia di Informazione Finanziaria (A.I.F.) che è la Financial Intelligence Unit (F.I.U.) della Repubblica di San Marino, preposta a ricevere, richiedere, analizzare e comunicare alle autorità competenti della Repubblica le informazioni relative alla prevenzione ed al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'A.I.F. è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed assolve le funzioni assegnate dalla Legge n.92/2008 in piena autonomia ed indipendenza. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato del 31 ottobre 2008 n.135 "*Disciplina dell'Agenzia di informazione finanziaria*", ratificato con Decreto Delegato del 28 novembre 2008 n.146. Da quel momento, l'Agenzia ha esercitato tutte le funzioni e i poteri assegnatole dalla Legge n. 92/2008 ed in attuazione dei Decreti Delegati successivi.

Gli art. 11-15 della Legge stabiliscono le modalità di collaborazione dell'A.I.F. nelle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche attraverso lo scambio di informazioni e di segnalazioni o comunicazioni al riguardo con le Amministrazioni pubbliche, l'Autorità di polizia, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, la Banca Centrale, gli Ordini professionali e l'Autorità giudiziaria.

L'A.I.F. ha iniziato la propria attività il 24 novembre 2008, esercitando da subito le funzioni e i poteri assegnati dalla Legge n. 92/2008 e emanando alcune Istruzioni in materia di contrasto al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Dall'inizio della sua operatività, l'A.I.F. coopera con il Tribunale Unico, l'Interpol, la Gendarmeria e la Guardia di Rocca, la Polizia Civile e la Banca Centrale. L'Agenzia coopera anche con le unità estere di informazione finanziaria, sulla base della reciprocità, attraverso la stipula di protocolli d'intesa. L'A.I.F. ha siglato *Memoranda of Understanding* con le F.I.U. dei seguenti Paesi: Italia, Repubblica Ceca, Monaco, Perù, Slovenia, Israele, Liechtenstein, Lussemburgo, Svezia, Svizzera, Norvegia e Russia. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle unità estere di informazione finanziaria per indagini finalizzate esclusivamente al contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

L'art. 36 "*Obblighi di segnalazione*" della Legge n. 92/2008 prevede l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Agenzia di Informazione Finanziaria (A.I.F.) istituita presso la Banca Centrale di San Marino, attraverso l'art. 2 della medesima Legge, per prevenire e contrastare il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo.

L'art. 21 della medesima Legge estende l'obbligo di adeguata verifica della clientela ai casi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e l'art. 23 dispone che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo possa essere completata, nel più breve tempo possibile, dopo l'instaurazione di un rapporto continuativo, qualora vi sia scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell'attività. Infine, l'art. 34 prevede, per i soggetti designati, gli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e delle informazioni acquisiti, che devono essere messi a disposizione dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Legge 18 giugno 2008 n. 95 "Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche", istituisce all'art. 9 l'Ufficio Centrale di Collegamento, il quale è responsabile dei contatti con gli Uffici competenti degli altri Stati per la collaborazione amministrativa in attuazione degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino, e accede alle informazioni necessarie a prevenire e contrastare la frode fiscale, i comportamenti analoghi, le truffe e le distorsioni in materia di interscambio.

Inoltre, nel settembre 2006, San Marino ha aderito ad Interpol e, con l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Generale, si è impegnata a collaborare con l'organizzazione nella segnalazione di crimini che possono essere correlati al terrorismo, come transazioni finanziarie sospette, traffico di armi, riciclaggio, falsificazione di documenti di viaggio e sequestro di materiali nucleari, chimici o biologici.

e) Ruoli e missioni delle Forze Armate e di sicurezza per la prevenzione e la lotta al terrorismo

La Legge n. 28 del 26 febbraio 2004 riafferma che la lotta al terrorismo è prerogativa delle forze dell'ordine: Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca.

I tre Corpi (Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca) operano sotto la vigilanza delle autorità giudiziarie e dipendono interamente da queste ultime nelle attività operative, pur essendo pienamente integrate all'interno degli organi di polizia nazionali. Nell'ambito di indagini a carattere penale, le attività delle Forze di Polizia afferiscono invece direttamente al Commissario della Legge (articolo 15 Legge n. 28 del 26 febbraio 2004 "*Disposizioni investigative particolari*"). Ad ogni modo, in riferimento alle funzioni e ai compiti stabiliti dai loro rispettivi ordinamenti, i tre corpi summenzionati determinano le proprie politiche e strategie in maniera indipendente e sono responsabili dei controlli sul territorio e sull'immigrazione e del contrasto della criminalità organizzata.

Inoltre, in base all'art. 84 delle Legge n. 92/2008, che sostituisce l'art.17 della Legge n. 28/2004, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell'effettuare le investigazioni finanziarie si avvale, previa autorizzazione del Commissario della Legge, anche della collaborazione delle Forze di Polizia.

In riferimento alla cooperazione fra forze dell'ordine, l'articolo 36 della Convenzione di amicizia e buon vicinato, sottoscritta da Italia e San Marino il 31 marzo 1939, prevede la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi.

2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE E DECISIONALE- INCLUSO IL RUOLO DEL PARLAMENTO E DEI MINISTERI – PER DETERMINARE/APPROVARE

a) L'assetto militare

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino sovrintende ai Corpi Militari in quanto riveste anche l'incarico di Deputato alle Milizie (equivalente di Ministro alla Difesa).

b) Le spese per la difesa

Il Consiglio Grande e Generale (Parlamento) annualmente approva nel proprio bilancio l'importo da destinare ai Corpi Militari e di Polizia.

3. DESCRIZIONE DI:

a) Procedure consolidate in ambito costituzionale che assicurino l'effettivo controllo democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna, nonché dei servizi segreti e della Polizia

b) Autorità/istituzioni consolidate in ambito costituzionale responsabili del controllo democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza

La Repubblica di San Marino non ha forze paramilitari e di intelligence.

I Corpi militari sammarinesi sono posti sotto la suprema autorità delle LL.EE. i Capitani Reggenti pro-tempore (Capi di Stato), del Consiglio Grande e Generale, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Congresso Militare.

Il Congresso Militare (massimo Organo militare) presiede al servizio delle Milizie ed è organo consultivo del Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Regola il normale servizio dei Corpi

Militari, esercita il potere sanzionatorio nel campo della disciplina, provvede all'arruolamento dei Militi, dispone in tutti i casi previsti da Regolamento. È composto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, con funzioni di Presidente, dal Comandante Superiore delle Milizie con il grado di Generale, il cui ufficio è denominato "Comando Superiore delle Milizie", dall'Ispettore Generale, dal Capo di Stato Maggiore, dal Sottocapo di Stato Maggiore, dagli Ispettori dei Corpi Militari, dal Segretario del Congresso Militare.

Il Comandante Superiore esercita il comando delle Milizie per la difesa e per il prestigio della Repubblica. Dispone l'addestramento e sovrintende l'organizzazione dei Corpi Militari.

Attualmente, vi sono cinque Corpi Militari: due di questi sono Corpi professionali (Gendarmeria e Guardia di Rocca Nucleo Uniformato), mentre i restanti tre sono Corpi volontari (Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria, Compagnia Uniformata delle Milizie e Guardia del Consiglio Grande e Generale). Le caratteristiche e le funzioni di ciascun corpo vengono descritte nel successivo punto C.

La Polizia Civile dipende dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni ed è regolata dalla Legge n. 142 del 21 novembre 1990

c) Ruoli e missioni delle forze militari , paramilitari e di sicurezza

Il ruolo e le funzioni delle forze di sicurezza della Repubblica di San Marino sono disciplinate dai Regolamenti dei singoli corpi militari:

- Regolamento del Corpo della Gendarmeria (Legge 12 novembre 1987 n. 131, successivamente modificata con Legge 24 luglio 1992 n. 60 e con Legge 5 settembre 1997 n. 100),
- Regolamento del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca (Legge 13 novembre 1987 n. 132),
- Regolamento Speciale della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria approvato dal Congresso Militare il 13 novembre 2008
- Regolamento Speciale per la Compagnia Uniformata delle Milizie, approvato dal Congresso Militare il 12 dicembre 1996
- Regolamento Speciale per la Guardia del Consiglio Grande e Generale approvato dal Congresso Militare il 24 settembre 1997.

I Regolamenti Speciali della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria, della Compagnia Uniformata delle Milizie, della Guardia del Consiglio Grande e Generale non hanno la valenza di legge in quanto sono stati approvati dal Congresso Militare e non da un organo legislativo.

I sopraccitati regolamenti sono stati emanati in ottemperanza all'art. 7 della Legge 26 gennaio 1990 "Regolamento Organico e Disciplina dei Corpi Militari

Corpo della Gendarmeria

Il Corpo della Gendarmeria dipende dall'Ecc.ma Reggenza per quanto concerne il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri per quanto si riferisce al reclutamento, amministrazione, equipaggiamento, armamento ed in generale per tutto ciò che riguarda il buon funzionamento del servizio, dalla Magistratura per le incombenze di polizia giudiziaria e dal Congresso Militare per quanto attiene alla disciplina militare (Articolo 5 della Legge 12 novembre 1997 n. 131). È formato da personale particolarmente addestrato ed è diviso in Nuclei e Brigate con distaccamenti su tutto il territorio.

Funzioni:

- Prevenzione e repressione dei reati
- Mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e tutela della proprietà
- Cura dell'osservanza delle Leggi, dei Decreti e dei Regolamenti dello Stato
- Soccorso nei casi di calamità

Certificazioni rilasciate dal Comando della Gendarmeria:

- Certificato di buona condotta
- Certificato di residenza effettiva

Guardia di Rocca

La Guardia di Rocca Nucleo Uniformato svolge servizio ai confini dello Stato e presidia il Palazzo Pubblico, sede del Consiglio Grande e Generale e dei Capitani Reggenti, e le sedi istituzionali. È inoltre investita di poteri di controllo e di polizia doganale.

Funzioni:

- Prevenzione e repressione dei reati
- Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
- Controllo della circolazione stradale e della viabilità
- Accertamento di violazioni amministrative

Servizi:

- Sentinella e cambio della Guardia
- Sorveglianza e rappresentanza presso le sedi istituzionali
- Scorta valori
- Visti di transito e presa in deposito di armi (in Casermetta a Dogana)

La Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria svolge servizi di cerimoniale e servizi di appoggio alla Gendarmeria.

Compagnia Uniformata delle Milizie

La Compagnia Uniformata delle Milizie è il corpo sammarinese volontario più antico. Partecipa alle cerimonie ufficiali e, in particolari situazioni e in caso di necessità, collabora con le altre forze per mantenere l'ordine e sicurezza.

Guardia del Consiglio Grande e Generale

La Guardia del Consiglio Grande e Generale nasce nel 1741 per proteggere i Capitani Reggenti e i componenti del Consiglio Grande e Generale. Compete alla Guardia l'accompagnamento e la scorta di Diplomatici durante la cerimonia di presentazione delle credenziali, dei Membri di Governi stranieri e dei Capi di Stato ospiti della Reggenza, in visita di Stato, l'effettuazione dei picchetti d'onore nelle sedi ove si svolgono cerimonie istituzionali. Inoltre, le compete il servizio di guardia durante le sedute del Consiglio Grande e Generale, l'alza ed ammaina bandiera e la Guardia d'Onore ai Troni Reggentiali, nonché lo svolgimento di servizi di ordine pubblico in appoggio ai corpi professionali.

d) Accesso del pubblico alle informazioni relative alle Forze Armate

I Corpi Militari sammarinesi operano nella massima trasparenza informativa per quanto concerne i dati relativi alla loro struttura ed operatività adottando, però, quella riservatezza e segretezza che le eventuali, particolari, circostanze richiedono, specialmente per quanto concerne i dati sensibili relativi all'operatività dei Corpi professionali.

- Annualmente, in occasione della Festa delle Milizie (il 25 marzo), giornata in cui la popolazione “incontra” i Corpi Militari, viene pubblicamente enunciato un resoconto complessivo circa l'operatività dei Corpi;
- Gli uffici del Comando Superiore delle Milizie, nel normale orario lavorativo, sono aperti al pubblico per ogni eventuale richiesta di informazioni;
- Informazioni sui Corpi Militari sono periodicamente diffusi dalla RTV San Marino (televisione di Stato) con servizi speciali appositamente realizzati in occasione dei bandi di arruolamento con una apposita campagna informativa (TV, Radio, carta stampata e internet);
- Innumerevoli sono le pubblicazioni (anche antiche) che trattano della storia e della funzione dei Corpi Militari Sammarinesi;
- Da alcuni anni, nell'intento di informare più direttamente le giovani generazioni sulle secolari istituzioni militari, si svolgono, durante ogni anno scolastico, previa richiesta e secondo un calendario preventivamente concordato, lezioni presso gli istituti scolastici ovvero visite degli studenti presso i vari Comandi Militari. Gli incontri si svolgono con la presenza di personale militare nelle uniformi in dotazione, con la finalità di trasmettere aspetti peculiari della nostra identità statuale e di far conoscere la funzionalità e l'operatività dei Corpi Militari sia volontari che professionali.

4. STAZIONAMENTO DELLE FORZE ARMATE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO PARTECIPANTE CONFORMEMENTE AD ACCORDI LIBERAMENTE NEGOZIATI FRA LORO NONCHE' IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE

Non si applica alla realtà sammarinese.

5. DESCRIZIONE DI:

a) Procedure per il reclutamento o il richiamo del personale per prestare servizio nelle forze militari, paramilitari o di sicurezza, se del caso

A San Marino il servizio militare riveste da sempre carattere volontario (cfr. articolo 9 della Legge 26 gennaio 1990 n. 15), a partire dall'età di diciotto anni (cfr. Regolamenti Speciali dei singoli Corpi). Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della suddetta legge, secondo i quali tutti i cittadini dai 16 ai 60 anni di età possono essere chiamati a prestare servizio militare nell'eventualità eccezionale della mobilitazione generale, costituiscono un retaggio storico: un'eventualità del genere infatti, non si è mai verificata in tutta la storia della Repubblica. A San Marino non esiste né un servizio militare obbligatorio né un servizio civile obbligatorio.

b) Esenzioni o alternative al servizio militare obbligatorio, se del caso

Non esiste servizio militare obbligatorio a San Marino.

c) Procedure giuridiche e amministrative per la tutela dei diritti del personale di tutte le forze

Gli aspetti relativi ai diritti-doveri degli appartenenti ai Corpi Militari sono, necessariamente, distinti per gli appartenenti ai Corpi Professionali (Gendarmeria e Guardia di Rocca Uniformata) e gli appartenenti ai restanti Corpi Volontari.

Per i primi, svolgendo un'attività militare a carattere lavorativo – professionale, valgono, oltre al Regolamento Organico e di Disciplina Militare, anche le Leggi ed i Regolamenti relativi alla Pubblica Amministrazione che, unitamente alle norme sul lavoro, forniscono tutti i più validi strumenti legislativi atti alla tutela dei lavoratori (militari e non).

Per i secondi, (militari dei Corpi Volontari), si applicano il Regolamento di Disciplina Militare ed i Regolamenti Speciali dei Singoli Corpi, che contemplano le modalità di tutela dei singoli appartenenti.

Tutti i militari, indistintamente ed al pari di ogni altro cittadino, possono, comunque, avvalersi del Tribunale Unico della Repubblica (Civile, Penale, Amministrativo) per ricorrere avverso qualunque provvedimento che il militare ritenga lesivo dei propri diritti.

6. ISTRUZIONE SUL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE E SU ALTRE NORME, CONVENZIONI E IMPEGNI INTERNAZIONALI CHE REGOLANO I CONFLITTI ARMATI, INCLUSA NEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DI ADDESTRAMENTO MILITARE

I principali strumenti di diritto internazionale sono accessibili presso il Comando Superiore delle Milizie, a disposizione dei responsabili dei singoli Corpi Militari per la divulgazione e formazione dei componenti i singoli Corpi.

\.